

# PROTOCOLLO D' INTESA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI, CONCESSIONI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI tra

## IL Comune di Bagno a Ripoli e LE OO.SS. CGIL, CISL e UIL di Firenze

### Premessa

Il Comune di Bagno a Ripoli concordano con CGIL CISL UIL di Firenze, a seguito del confronto per la definizione del seguente protocollo d'intesa in materia di appalti pubblici, concessioni di lavori, forniture e servizi, nel rispetto anche del nuovo codice degli appalti decreto legislativo 50/2016 e delle disposizioni in materia di lotta alla criminalità organizzata, di definire i principi fondamentali che possono determinare un'economia sana per un andamento economico generale che ha come priorità l'occupazione e la qualità del lavoro, garantendo al contempo legalità, efficienza e coesione sociale.

Nel settore degli appalti pubblici, delle concessioni di lavoro, di forniture e servizi, l'obiettivo condiviso è quello di contrastare il ricorso al lavoro non di qualità, non rispettoso delle applicazioni dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali di lavoro firmati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, oltre al rispetto e alla piena applicazione delle leggi in materia di lavoro e di salute e sicurezza come deterrente per la criminalità organizzata dal condizionare l'economia legale e del territorio.

Premesso che le clausole sociali devono essere riconosciute anche nei contratti di concessione di servizi pubblici e anche negli appalti predisposti dai soggetti concessionari, le parti concordano quanto segue:

### **ART. 1**

La amministrazione si impegna a programmare e convocare incontri preventivi e successivi con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente protocollo almeno una volta l'anno (entro il mese di giugno), per analizzare la programmazione annuale degli appalti pubblici di lavoro, forniture, servizi e di concessioni di lavoro, nonché di tutte le attività di gestione affidate ad aziende terze.

### **ART. 2**

L'amministrazione si impegna nella predisposizione dei bandi di gara, ad introdurre le tutele per i diritti delle lavoratrici e lavoratori oggetto dell'appalto prevedendo a tal proposito un confronto preventivo con le OO.SS firmatarie del protocollo di cui al precedente articolo ed a confronti periodici sull'esecuzione del contratto invitando l'impresa aggiudicataria dell'appalto, per avere informazioni sulla conduzione dei servizi, sulle condizioni di salute e sicurezza del lavoro, sul rispetto delle clausole sociali, nonché sul rispetto delle applicazioni dei contratti collettivi nazionali, territoriali, dei diritti individuali e di tutto quello che riguarda gli impegni oggetto del presente protocollo.

### **ART. 3**

L'amministrazione si impegna affinché la durata dei contratti di appalto di servizi, sia congrua per garantire la continuità in considerazione della natura dell'appalto, preferibilmente non inferiore al quadriennio per i servizi di cura e assistenza educativa della prima infanzia, nonché per i servizi di pulizia e sanificazione.

### **ART. 4**

L'amministrazione, nell'ottica di garantire un lavoro di qualità ed evitare condotte di *dumping* contrattuale e forme di irregolarità, provvederà che l'appaltatore subentrante assorba nel proprio organico i lavoratori e le lavoratrici presenti nel precedente appalto, senza il riconoscimento del periodo di prova con il rispetto dell'anzianità maturata e maturanda e con le stesse condizioni normative ed economiche acquisite con l'appaltatore uscente, ai sensi dell'articolo 50 del DL 50/16 e ss.ms.ii. L'obbligo è riconosciuto anche a quei lavoratori e lavoratrici in astensione di maternità, infortunio, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300/70 al momento dell'avvio del servizio, garantendo l'assorbimento al termine del periodo di sospensione dal lavoro.

### **ART. 5**

Ai lavoratori e alle lavoratrici che operano nelle attività oggetto dell'appalto sarà applicato il contratto collettivo nazionale, territoriale e aziendale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività dell'appalto o della concessione svolta dell'impresa, senza deroghe comprese derivanti da delibere societarie/ assembleari nel caso di cooperative. In caso di aggiudicazione a cooperative dovrà essere applicato il contratto collettivo nazionale sia nella parte economica che normativa nonché territoriale, come sopra anche ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato. È necessario che nel bando di gara per servizi e lavori debba essere richiesto ai concorrenti di specificare, in sede di offerta, la componente di costo del lavoro della manodopera e della sicurezza relativa all'offerta. Negli appalti che prevedono durate contrattuali superiori all'anno debbano essere previsti adeguamenti ai prezzi derivanti da maggiori oneri per effetto dei nuovi CCNL e accordi integrativi, sottoscritti dalle OO:SS comparativamente più rappresentative.

### **ART. 6**

Nell'individuare i criteri di aggiudicazione, il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, è prioritario e preferenziale in quanto più coerente ed adeguata nella valutazione delle proposte progettuali dal punto di vista qualitativo, organizzativo ed ambientale e che non si utilizzino formule che surrettiziamente facciano scattare il massimo ribasso. È necessario che nella ripartizione del punteggio le formule di aggiudicazione siano assicurate la prevalenza degli elementi qualitativi rispetto al prezzo. In particolare per i servizi cosiddetti *labour intensive*, così come definiti dal nuovo codice degli appalti, il prezzo non deve superare il 20% sul punteggio complessivo. Gli aggiudicatari devono essere in regola con gli obblighi retributivi, contributivi normativi e contrattuali con l'impegno dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e subordinato, il numero delle ore lavorative e degli addetti impiegati, i progetti di inserimento dei lavoratori disagiati o svantaggiati del territorio con il rating di legalità attraverso la costituzione di una *white list* delle aziende presso la Prefettura di Firenze, rilasciato dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato assegnando allo stesso un peso non inferiore al 20% sul punteggio complessivo. Il costo del lavoro e della salute e sicurezza non può essere soggetto di ribasso di asta e le stazioni appaltanti terranno conto in sede di aggiudicazione dell'appalto dell'andamento infortunistico delle aziende negli ultimi 3 anni come elemento

di premialità. Le aziende accettano esplicitamente quanto previsto dal presente accordo tenuto conto del numero complessivo delle ore lavorate e delle tipologie dell'infortunio.

Nell'aggiudicazione è valorizzato il *rating* di legalità con consultazione della *white list* ovvero degli incarichi istituiti presso la prefettura di Firenze o per le prefetture di riferimento. La legge 190/2012 sarà richiamata nei contratti di appalto circa, in particolare, gli articoli che seguono. L'art.1, comma 8, adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione; l'art.1, comma 9, informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7 chiamato a vigilare sul funzionamento e sulla osservanza del piano; l'art 1 comma 15 e 32 trasparenza e pubblicazione nei propri siti web istituzionali; l'art.1, comma 17, previsione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione della gara.

## **ART. 7**

Nel caso in cui le stazioni appaltanti prevedano il subappalto, nel rispetto della normativa vigente e in particolare dell'articolo 105 decreto legislativo 50/2016, le tutele e gli obiettivi del presente protocollo siano estesi anche alle imprese subappaltatrici senza deroghe alcune verso questi ultimi. Nel caso in cui nell'esecuzione dei lavori l'impresa aggiudicataria dell'appalto, o eventuali subappaltatori, decidano di avvalersi di liberi professionisti o collaboratori (con o senza partita Iva), è fatto obbligo di comunicare all'appaltatore, e per conoscenza alle parti sindacali firmatarie del presente protocollo, la lettera di incarico con cui il libero professionista o il collaboratore viene chiamato ad operare all'interno dell'appalto. Nel caso in cui nell'esecuzione dei lavori l'impresa aggiudicataria dell'appalto, o eventuali subappaltatori, decidano di avvalersi di Agenzie per il lavoro Somministrato è fatto obbligo di comunicare preventivamente all'appaltatore, e per conoscenza alle parti sindacali firmatarie del presente protocollo, il nome dell'Agenzia per il lavoro e il numero dei lavoratori interessati. La stazione appaltante prevede controlli periodici sia sull'appaltatore che sui subappaltatori prevedendo sanzioni, in caso di inadempienze.

## **ART. 8**

In caso di ritardo delle retribuzioni (compresi il TFR, i contributi previdenziali, assicurativi, la cassa edile e tutti gli enti bilaterali di derivazione contrattuale a titolo esemplificativo e non esaustivo: il FSBA per quanto riguarda gli artigiani, EBM per le piccole e medie imprese ect ) dovute ai dipendenti dell'affidatario e dei soggetti di subappaltatori, la stazione appaltante assicura la tempestiva applicazione dell'art.30 comma 5 e 6 del decreto legislativo 50/2016 pagando, anche in corsa d'opera, direttamente ai lavoratori quanto dovuto, quale atto di responsabilità solidale con gli appaltatori e subappaltatori. Per i liberi professionisti o collaboratori (con o senza partita Iva) sarà predisposta la lettera di incarico ed i pagamenti delle fatture sono previsti entro e non oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura. La stazione appaltante, in caso di mancato pagamento entro i termini previsti dei liberi professionisti o collaboratori (con o senza partita Iva) attivi nell'appalto, assicura il pagamento diretto delle fatture, salvo poi rivalersi nei confronti degli appaltatori o subappaltatori anche attraverso l'applicazione di penali.

## **ART. 9**

Le inadempienze legate alle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, all'obbligo di contribuzione e/o all'assunzione di soggetti diversamente abili, nonché alle lettere d'incarico, sono sanzionate con penali e nel caso di violazione più gravi anche con la possibilità di risoluzione del contratto dell'appalto. Il DURC deve essere aggiornato alla data più vicina e nel caso in cui la contribuzione non sia rispettata, la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 30 comma 5 del decreto legislativo 50/2016; le aziende dovranno essere in regola anche con i versamenti delle forme di previdenza complementare e fondi sanità integrativa

di derivazione contrattuale, attraverso specifiche dichiarazioni sostitutive o con la presentazione di attestati di versamento.

### **ART. 10**

Le gravi inadempienze debitamente accertate, anche prima della procedura di evidenza pubblica, che riguardino norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, obblighi derivanti da rapporti di lavoro, in particolare di tipo contrattuale, contributivi, previdenziali, assicurativi e a norme che attengono all'inserimento dei soggetti diversamente abili, comportano esclusione dalla partecipazione nell'affidamento negli appalti così come previsto dall'art.80 decreto legislativo 50/2016. I partecipanti alla gara dovranno indicare i numeri di iscrizione all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile e presentare documentazione di verifica in merito ai contributi versati dalla azienda per quanto attiene ai lavoratori almeno negli ultimi 3 anni. Tutto questo deve essere comunicato anche in caso di ATI da tutte le imprese partecipanti, nonché dalle imprese subappaltatrici, compresi artigiani ed altri lavoratori autonomi. L'inadempimento della presentazione corretta di tale documentazione comporta l'esclusione dall'assegnazione dell'appalto.

### **ART. 11**

La stazione appaltante provvede alla acquisizione della documentazione antimafia del libro II del decreto legislativo 159/2011 prima che siano stipulati o autorizzati i contratti e subcontratti relativi a lavori servizi e forniture pubblici. Inoltre si provveda a quanto stabilito nel codice degli appalti così come previsto dall'art 105 comma 7 del decreto legislativo 50/2016 in caso di subappalto. Sono previste clausole risolutive del contratto anche nel caso in cui successivamente alla stipula del contratto intervengano elementi interdittivi sulla documentazione antimafia. È necessario che si adotti una alta vigilanza intorno al fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata, attraverso segnalazioni da parte dell'appaltatore e subappaltatore rispetto a comportamenti anomali, ovviamente non sostitutivi della denuncia all'Autorità giudiziaria. L'amministrazione richiama la sua azione per la legalità a quanto previsto dalla legge 190/2012.

### **ART. 12**

Nei capitolati di appalto sono messi in rilievo per una valutazione positiva della ricaduta sociale dell'esecuzione dell'opera con la previsione di occupazione di lavoratori edili svantaggiati per la disoccupazione; la applicazione delle procedure cantiere trasparente a partire dalla registrazione con tesserino elettronico dell'entrata/uscita delle maestranze, così come già previsto dal Contratto collettivo di lavoro edilizia industria della città metropolitana di Firenze e dal protocollo Tramvia del 2015, prevedendone la copertura economica nei costi per la sicurezza; l'indicazione in sede di gara delle imprese in subappalto; la procedura di verifica e rendicontazione dell'utilizzo dei costi ed oneri per la sicurezza da parte del committente tale procedura potrà essere estesa a tutti gli appalti pubblici.

### **ART. 13**

Nel settore edile sono previste la verifica delle imprese, dei finanziamenti, dei pagamenti e dell'organizzazione del lavoro, con riferimento alle Linee guida per la legalità nelle grandi opere, GU 18/06/2012 ó promosse dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere ed eventuali tavoli periodici di confronto e coordinamento relativamente all'avvio ed avanzamento delle opere, che in modo trasparente renda partecipe anche la cittadinanza.

## ART. 14

L'amministrazione si farà promotrice per la costituzione di un osservatorio paritetico territoriale con le associazioni sindacali confederali e le organizzazioni datoriali, entro 3 mesi dalla firma del presente protocollo, come un ulteriore strumento di monitoraggio per un maggior livello di legalità e di rispetto delle normative sul lavoro. L'osservatorio paritetico è volto a garantire maggiore trasparenza sui procedimenti di gara ed a promuovere le azioni di controllo sulla applicazione delle normative in materia lavoristica e di sicurezza sul lavoro. Inoltre, l'osservatorio paritetico potrà costituire una banca dati che analizzi anche le corrette applicazioni dei contratti collettivi nazionale, gli aspetti della clausola sociale, la presenza delle cooperative spurie. Tali dati potranno esseri incrociati con quelli dell'osservatorio sulla cooperazione istituito presso la Direzione territoriale del lavoro. L'Osservatorio si riunirà almeno una volta l'anno o su richiesta delle parti firmatarie del presente protocollo.

Letto, Confermato, Sottoscritto , Bagno a Ripoli 16 ottobre 2017

Comune di Bagno a Ripoli

OO.SS

CGIL Firenze

CISL Firenze

UIL Firenze